

# **DE' LONGHI S.P.A.**

*Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dalle medesime, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati*  
(*"PROCEDURA INTERNAL DEALING"*)

Istituita ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 8, lett. *a*), Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13 novembre 2008 e successivamente modificata ed integrata nella seduta del 18 dicembre 2012.

## 1. PREMESSA

In considerazione delle disposizioni legislative dettate dall'art. 114, comma 7°, D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, il “*T.U.F.*”) e dagli artt. 152-*sexies* e ss. del Regolamento Consob n. 11971/99 (nel seguito, il “*Regolamento Emittenti*”)<sup>1</sup>, il Consiglio di Amministrazione della società De'Longhi S.p.A. (nel seguito “De' Longhi” o “*Società*”) ha approvato la presente “*Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dalle medesime, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati*” (nel seguito “*Procedura internal dealing*” o “*Procedura*”) che è entrata in vigore il 1° aprile 2006.

La *Procedura internal dealing* ha sostituito dalla data della sua entrata in vigore il “*Codice di comportamento (internal dealing)*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della *Società* nella riunione del 20 dicembre 2002, e pubblicato sul sito internet [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

All'esito del processo di riorganizzazione interna del Gruppo De' Longhi il Consiglio di Amministrazione della *Società* ha inteso aggiornare la *Procedura internal dealing* approvandone il relativo testo che è entrato in vigore in data 13 novembre 2008.

La *Procedura internal dealing* è stata poi oggetto di un successivo aggiornamento conseguente alla scissione parziale proporzionale del ramo d'azienda *professional* in favore di DeLclima S.p.A. e ad alcune modifiche normative intervenute nel corso del 2012: nella seduta del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della *Società* ne ha approvato il testo modificato contenuto nel presente documento, che è entrato in vigore il 14 gennaio 2013.

La *Procedura* è diretta a:

- a) identificare i *Soggetti Rilevanti* (come definiti nel successivo paragrafo 2, punto A) e le *Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti* (come definite al successivo paragrafo 2, punto B) e le operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse dalla *Società* o altri strumenti finanziari ad esse collegati, che devono essere comunicati alla Consob e al pubblico ai sensi delle citate disposizioni normative;

---

<sup>1</sup> Una raccolta della normativa di riferimento vigente in materia di *internal dealing* alla data di approvazione della presente procedura è allegata *sub A*.

- b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni di cui al punto precedente;
- c) garantire il rispetto della normativa c.d. “*Market Abuse*” in tema di abusi del mercato;
- d) dare informazione ai *Soggetti Rilevanti* identificati ai sensi della precedente lettera a) dell’avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.

## **2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI MEDESIMI (“PERSONE RILEVANTI”)**

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura ed in conformità all’art. 114, comma 7° del *T.U.F.* e all’art. 152-*sexies*, comma 1°, lett. c) e d) del Regolamento Emittenti, sono considerati:

A) *Soggetti Rilevanti* (nel seguito “*Soggetti Rilevanti*” o, congiuntamente con le persone ad essi strettamente legate di cui al successivo punto B, “*Persone Rilevanti*”):

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione della *Società* (esecutivi e non esecutivi);
- b) i Sindaci effettivi della *Società*;
- c) i Direttori Generali della *Società*;
- d) i dirigenti della *Società* che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, indipendentemente dal fatto che detengano il potere di adottare autonomamente decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della *Società*; tali sono, in particolare, i responsabili delle seguenti aree e funzioni:
  - Amministrazione;
  - Finanza;
  - Pianificazione e Controllo;
  - Affari Legali;
  - Affari Societari;
  - Investor Relations;
  - Risorse Umane;
  - Internal Auditing;
  - Commerciale;
  - Acquisti;
  - Marketing;
  - Logistica.

e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali, i componenti dell'organo di controllo, i dirigenti e gli altri responsabili che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di società controllate, direttamente o indirettamente da De' Longhi, sempreché il valore contabile della partecipazione della singola controllata rappresenti più del 50 per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato<sup>2</sup>;

f) chiunque detenga una partecipazione<sup>3</sup> pari almeno al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla<sup>4</sup> la Società.

---

<sup>2</sup> Si precisa che per le società controllate indirettamente e comunque per le società nelle quali la partecipazione di De' Longhi avviene anche in via indiretta, occorre calcolare in primo luogo il valore effettivo della partecipazione detenuta dalla Società, prendendo il valore contabile delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in tali società, diluito, nel caso di partecipazioni indirette, per le quote di partecipazione nelle società interposte. Si rapporta poi tale valore al valore dell'attivo risultante dal bilancio civilistico della Società per verificare se tale rapporto supera o meno il 50%.

<sup>3</sup> Il calcolo della partecipazione sociale ai fini degli obblighi di comunicazione deve avvenire in ossequio dei seguenti criteri stabiliti dall'art. 118 del Regolamento Emittenti:

*"[...]sono altresì considerate partecipazioni [sia] le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:*

*a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;*

*b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;*

*c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;*

*d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio o retributivo del medesimo.*

Ai sensi del 3° comma della suddetta norma, nel calcolo devono essere anche "comutate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti".

<sup>4</sup> Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la nozione di controllo rilevante è quella dell'art. 93 T.U.F.: "1. [...] sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, nn. 1 e 2, del codice civile, anche:

B) Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (nel seguito, “*Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*” o “*Persone ad essi strettamente legate*”):

g) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei *Soggetti Rilevanti*;

h) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un *Soggetto Rilevante* o una delle persone indicate alla lettera g) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

i) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un *Soggetto Rilevante* o da una delle persone indicate alla lettera g);

l) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *Soggetto Rilevante* o di una delle persone indicate alla lettera g);

m) i *trust* costituiti a beneficio del *Soggetto Rilevante* o di una delle persone indicate alla lettera g).

### **3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (“OPERAZIONI RILEVANTI”)**

La presente *Procedura* deve essere applicata a tutte le operazioni (nel seguito “*Operazioni Rilevanti*”) di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio eseguite dai *Soggetti Rilevanti* o dalle *Persone ad essi strettamente legate*, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni della *Società* (nel seguito “*Azioni*”);
- strumenti finanziari collegati alle *Azioni* (nel seguito gli “*Strumenti Finanziari*”)<sup>5</sup>.

---

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

<sup>5</sup> Per strumenti finanziari collegati alle *Azioni* si intendono, ai sensi dell’art. 152 *sexies*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti:

“b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del [T.U.F.];

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente *Procedura* non sussistono per le seguenti operazioni:

- operazioni il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di **€ 5.000 (euro cinquemila)** nell'arco dello stesso anno solare, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando le operazioni, relative alle *Azioni* e agli *Strumenti Finanziari* ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun *Soggetto Rilevante* e quelle effettuate per conto delle *Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*; l'importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti<sup>6</sup>; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di **ulteriori € 5.000 (euro cinquemila)** entro la fine dell'anno;
- operazioni effettuate tra il *Soggetto Rilevante* e le *Persone ad esso strettamente legate*<sup>7</sup>;
- operazioni effettuate dalla *Società* e da società sue controllate<sup>8</sup>;
- operazioni che non hanno un corrispettivo economico come le donazioni e le eredità<sup>9</sup>;
- assegnazioni a titolo gratuito di *Azioni* o di diritti di acquisto (così come di sottoscrizione) e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del *T.U.F.*; sono invece comunicate le vendite di *Azioni* rivenienti dall'esercizio di tali diritti o dall'assegnazione gratuita<sup>10</sup>;
- operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

---

*b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;*

*b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dall'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate”.*

<sup>6</sup> Art. 152 *septies*, commi 3° e 4°, Regolamento Emittenti.

<sup>7</sup> Art. 152 *septies*, comma 3° lett. *b)*, Regolamento Emittenti.

<sup>8</sup> Art. 152 *septies*, comma 3°lett. *c)* , Regolamento Emittenti.

<sup>9</sup> Par. 141 Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

<sup>10</sup> Par. 141 Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di *market maker*,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni<sup>11</sup>.

#### **4. SOGGETTO PREPOSTO**

Il soggetto preposto (nel seguito “*Soggetto Preposto*”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle *Operazioni Rilevanti* è il responsabile dell’Ufficio Legale (sostituto: l’addetto agli Affari Societari) che si avvarrà della collaborazione della struttura allo stesso facente capo.

Il *Soggetto Preposto*, i suoi collaboratori e il sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo della *Procedura Internal Dealing*, fino alla diffusione al mercato.

E’ compito del *Soggetto Preposto*:

- a) tenere aggiornato l’elenco dei *Soggetti Rilevanti* avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente *Procedura* e degli obblighi e dei divieti connessi;

---

<sup>11</sup> Art. 152 *septies*, commi 3°, lett. d), Regolamento Emittenti.

b) fornire assistenza ai *Soggetti Rilevanti* affinché le *Operazioni Rilevanti* siano comunicate alla *Società* entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente *Procedura*;

c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle *Operazioni Rilevanti* ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dalla presente *Procedura*;

d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle *Operazioni Rilevanti* e di quelle diffuse al mercato;

e) monitorare l'applicazione della presente *Procedura*, sottoponendo all'Amministratore Delegato della *Società* le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la *Procedura* alla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

I compiti di cui ai punti da “a)” fino ad “e)” che precedono potranno essere esecutivamente curati anche da personale della *Società* all'uopo individuato ed incaricato dal *Soggetto Preposto*.

## 5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

a) I *Soggetti Rilevanti* indicati dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 2 della *Procedura* sono tenuti a comunicare alla Consob e alla *Società*, **entro il quinto giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione**, tutte le *Operazioni Rilevanti* compiute da loro o dalle *Persone ad essi strettamente legate*.

Tali *Soggetti Rilevanti* assolvono l'obbligo di comunicazione:

- alla Consob: mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'**Allegato B**) della *Procedura*) via telefax al numero 06.8477757, ovvero per posta elettronica all'indirizzo [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
- alla Società: facendo pervenire il sopra citato documento al *Soggetto Preposto* tramite *e-mail* da indirizzare a [linda.ferraro@delonghi.it](mailto:linda.ferraro@delonghi.it) con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione, oppure via telefax al numero 0422 413394, ovvero ad altro numero comunicato dal *Soggetto Preposto*, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando *brevi manu* la comunicazione direttamente al *Soggetto Preposto* (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede della *Società*; la *Società* provvede poi a pubblicare le informazioni ricevute entro la fine



del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Gli stessi *Soggetti Rilevanti* sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società e pertanto rispondono verso la *Società* per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

Su richiesta di uno dei *Soggetti Rilevanti* indicati dalla lettera *a)* alla lettera *e)* del paragrafo 2 della Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare per suo conto le comunicazioni dovute dal *Soggetto Rilevante* alla Consob; in tal caso la comunicazione delle *Operazioni Rilevanti* alla Società deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre **il terzo giorno di mercato aperto a partire dalla data dello loro effettuazione.**

La Società provvederà ad effettuare le comunicazioni dovute dal *Soggetto Rilevante* alla Consob e al pubblico **entro il giorno di mercato aperto successivo** a quello in cui riceverà la comunicazione delle *Operazioni Rilevanti* da parte del *Soggetto Rilevante*.

**b)** I *Soggetti Rilevanti* indicati alla lettera *f)* del paragrafo 2<sup>12</sup> della Procedura sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico tutte le *Operazioni Rilevanti* compiute da loro o dalle *Persone ad essi strettamente legate* **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le Operazioni Rilevanti.**

Tali *Soggetti Rilevanti* assolvono l'obbligo di comunicazione:

- alla Consob: mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'**Allegato B**) della *Procedura*) via telefax al numero 06.8477757, ovvero per posta elettronica all'indirizzo [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, da compiersi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
- al pubblico: con le modalità previste dagli artt. 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità stabilite dalla normativa vigente di volta in volta, da compiersi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

Gli stessi *Soggetti Rilevanti* sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico. Su richiesta del *Soggetto Rilevante*, la *Società* può essere incaricata di effettuare per suo conto le comunicazioni dovute dal *Soggetto Rilevante*, a seconda dei casi, alla Consob e al pubblico, ferma restando in capo ai

---

<sup>12</sup> Chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la *Società*.

*Soggetti Rilevanti* ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del *Soggetto Rilevante* da parte della *Società* per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza. Qualora il *Soggetto Rilevante* intenda conferire l'incarico alla *Società*, la comunicazione delle *Operazioni Rilevanti* alla *Società* deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre **la fine del dodicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.**

La *Società* provvederà ad effettuare le comunicazioni dovute dal *Soggetto Rilevante* alla Consob e al pubblico **entro il giorno di mercato aperto successivo** a quello in cui riceverà la comunicazione delle *Operazioni Rilevanti* da parte del *Soggetto Rilevante*.

Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai *Soggetti Rilevanti*.

## **6. LE SANZIONI.**

Le norme della presente *Procedura* hanno carattere vincolante per i *Soggetti Rilevanti* e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla *Procedura Internal Dealing*, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei *Soggetti Rilevanti* indicati alle lettere da “a)” a “e)” del paragrafo 2 della *Procedura* verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della *Società* e con il parere del Collegio Sindacale della *Società* medesima.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico dei *Soggetti Rilevanti* dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente *Procedura*, potrà comportare:

- a) per la *Società* e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 1°-bis, T.U.F. della “**sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro**”;
- b) per i *Soggetti Rilevanti* le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la **responsabilità nei confronti della Società per i danni**, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai *Soggetti Rilevanti*.

## **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ciascun *Soggetto Rilevante*, mediante specifica sottoscrizione del proprio consenso previsto nella comunicazione di cui all'“Allegato C”, accetta irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente *Procedura*, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Consob ai sensi dell'art. 114, comma 7° del *T.U.F.*; acconsente inoltre che le medesime informazioni siano inserite, anche per sintesi, nella documentazione che la *Società* è tenuta a redigere e rendere pubblica nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente.

Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/03), le comunicazioni dei *Soggetti Rilevanti* e delle *Persone ad essi strettamente legate* devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, in primo luogo alla Consob, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Le informazioni riguardanti i *Soggetti Rilevanti* e le *Persone ad essi strettamente legate* saranno trattate da De' Longhi (quale titolare del trattamento) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e delle altre disposizioni applicabili.

Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione a De' Longhi (e alle altre società del Gruppo De' Longhi) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi della presente *Procedura* comporterebbe l'impossibilità per De' Longhi di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

I *Soggetti Rilevanti* possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 196/03 ("*Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti*") rivolgendosi al *Soggetto Preposto* della *Società*.

## **8. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Nel caso si rendessero necessari od opportuni aggiornamenti, modifiche o integrazioni in esito alla più efficace attuazione della legge vigente, la presente *Procedura* potrà essere aggiornata e integrata dall'Amministratore Delegato della *Società*, in attuazione dello specifico mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione di De' Longhi in data 18 dicembre 2012.

In caso di modifica, aggiornamento o integrazione della presente *Procedura*, l'Amministratore Delegato ne darà notizia, anche per il tramite del *Soggetto Preposto*, ai *Soggetti Rilevanti*, a far tempo dall'entrata in vigore delle modifiche, e informerà il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio successiva all'adozione di tale modifica.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

La presente *Procedura* viene inviata in duplice copia:

- agli amministratori e ai sindaci della *Società* a cura del *Soggetto Preposto*;
- agli altri *Soggetti Rilevanti* a cura del Direttore del Personale della *Società*.

E' fatto obbligo ai *Soggetti Rilevanti* di dare comunicazione della presente *Procedura* alle *Persone ad essi strettamente legate* <sup>13</sup>.

Ogni *Soggetto Rilevante* è tenuto a:

- riconsegnare al *Soggetto Preposto* il modulo riportato all'**Allegato C**, unitamente ad un esemplare della presente *Procedura*, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della presente *Procedura*";
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;

---

<sup>13</sup> Art. 152 *octies*, comma 10, Regolamento Emittenti.

- rivolgersi al *Soggetto Preposto* in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

La presente Procedura, aggiornata con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2012, è vigente dal 14 gennaio 2013.

Treviso, 18 dicembre 2012

# ALLEGATI

**Allegato A**

**NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING***

## **D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)**

### **TITOLO III EMITTENTI**

#### **Capo I Informazione societaria**

#### **Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)**

*[...omissis...]*

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

*[...omissis...]*

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

### **TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)**

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.



*1-bis.* Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

*1-ter.* La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma *1-bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

*1-quater.* La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

*1-quinquies.* Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, *2-bis*, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilioni cinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, *2-bis*, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, *4-bis*, primo periodo, e *4-ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) [abrogata].

*3-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per

l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58,  
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI**

**TITOLO VII  
SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**CAPO II  
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI  
E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**

Art. 152-sexies  
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per

cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies  
(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

#### *Art. 152-octies*

##### *(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)*

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'Emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

**Allegato B**

**FILING MODEL**

**“ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO  
DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI  
RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI”**

**ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E S.M.I.  
(C.D. REGOLAMENTO EMITTENTI)**

**Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate.**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it) o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:

a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;

b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.



**ALLEGATO 6**  
**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7**

<b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE</b>										
<b>1.1 DATI ANAGRAFICI</b>										
<b>SE PERSONA FISICA</b>										
COGNOME				NOME				SESSO *		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
<b>SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST</b>										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *										
<b>NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO								S/N		
<b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>										
RAGIONE SOCIALE					CODICE FISCALE *					

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
PERSONA RILEVANTE							S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )							S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE							S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME		SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*
RESIDENZA ANAGRAFICA							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

#### 4. OPERAZIONI

##### SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (IN €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (IN €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE <sup>6</sup>	NOTE

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)

##### SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-*sexies*, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>7</sup>	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO <sup>8</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>9</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN <sup>10</sup>	DENOMINAZIONE <sup>11</sup>	COD. ISIN	DENOMINAZIONE <sup>12</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO	CONTR. OV. (in €)		

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)

#### NOTE

<sup>1</sup> Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

<sup>2</sup> Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

<sup>3</sup> Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

<sup>4</sup> Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

<sup>5</sup> Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

<sup>6</sup> Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

<sup>7</sup> Indicare la tipologia di operazione:  
A= acquisto  
V= vendita  
S= sottoscrizione

<sup>8</sup> Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W= warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD= securitised derivative  
OPZ= opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti

<sup>9</sup> Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE= call European style  
PE= put European style  
CA= call American style  
PA= put American style  
AL= altro (dettagliare in nota)

<sup>10</sup> Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

<sup>11</sup> Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

<sup>12</sup> Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

**Allegato C**

**DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA  
PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Spett. le

**DE' LONGHI S.P.A.**  
Via L. Seitz, n. 47,  
31100 - TREVISO

Alla c.a. del Responsabile  
dell'Ufficio Affari Societari

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della *Procedura Internal Dealing* e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di *Soggetto Rilevante* della società quotata De' Longhi S.p.A., ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/99, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della "*Procedura per l'identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati*" ("*PROCEDURA INTERNAL DEALING*", che si riporta *sub* "Allegato 1") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati quali Persone al medesimo strettamente legate ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n. 11971/99.

[•], \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento De' Longhi S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/03 (il cui testo è riportato *sub* "Allegato 2"). Presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 8 della *Procedura Internal Dealing* da me sopra accettata.

Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato 1**

***“Procedura per l’identificazione delle Persone Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati”***

*[inserire il testo della procedura vigente]*

## **Allegato 2**

**Art. 7 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**



## **D.Lgs. 196/03**

### **Codice in materia di protezione dei dati personali**

#### Art. 7

*(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.